

## IVA

---

### ***Lo split payment “segue” la fatturazione elettronica***

di Alessandro Bonuzzi

Il [D.M. del 13 luglio 2017](#), pubblicato nella giornata di ieri **sul sito internet del Ministro dell'economia e delle finanze e in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale**, stabilisce che la disciplina sullo **split payment** si applica, per quanto riguarda le **pubbliche Amministrazioni**, a quelle destinatarie della disciplina sulla **fatturazione elettronica obbligatoria**. Pertanto, occorre far riferimento all'**elenco** pubblicato sul sito dell'**Indice delle Pubbliche Amministrazioni** ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)), senza considerare i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”.

Difatti, ai fini dell'individuazione delle P.A. destinatarie del regime, viene eliminato dal testo del [D.M. 23 gennaio 2015](#) il riferimento all'elenco delle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT, introdotto, solo pochi giorni addietro, dal [D.M. 27 giugno 2017](#).

Atteso che le **P.A. che devono applicare lo split sono quelle tenute ad osservare le norme sulla fatturazione elettronica obbligatoria**, il Dipartimento delle finanze non provvederà alla pubblicazione di **alcun elenco** al riguardo.

In pratica, in base alle indicazioni fornite nella **relazione illustrativa** al nuovo decreto, rientrano nell'**ambito** della scissione dei pagamenti:

- i soggetti indicati ai fini statistici nell'elenco contenuto nel **comunicato dell'ISTAT** che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno;
- le **Autorità indipendenti**;
- in ogni caso, i soggetti di cui all'[articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001](#) (ossia le Amministrazioni dello Stato, le aziende e le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Camere di commercio, eccetera, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI);
- le **Amministrazioni autonome**.

Il decreto divulgato ieri impatta anche sulle **società controllate** dal settore pubblico e sulle **società quotate** incluse nell'indice FTSE MIB. Al riguardo, viene stabilito che, **al termine del periodo di interlocuzione** con tali società al fine della predisposizione dei relativi elenchi, il Dipartimento delle finanze del MEF provvederà alla pubblicazione – entro il 15 novembre di ogni anno con effetto per l'anno successivo – dell'**elenco definitivo** delle società soggette allo *split*, senza la necessità di alcuna approvazione mediante decreto del Direttore generale delle

finanze.

Le **nuove disposizioni** contenute nel [D.M. 13 luglio 2017](#) trovano applicazione dalle fatture per le quali l'**esigibilità** si verifica a partire dal **giorno successivo** alla **pubblicazione** in **Gazzetta** del decreto stesso. Tuttavia, per tener conto di eventuali **comportamenti pregressi** già in linea con le nuove regole, sono fatte salve le condotte dei soggetti – fornitori e acquirenti – che hanno assoggettato allo *split payment* le fatture per le quali l'**esigibilità** si è verificata dal 1° luglio 2017 fino alla pubblicazione del decreto in **Gazzetta**.

Infine, relativamente alle società, il Dipartimento delle finanze ha reso noto sul proprio sito di aver provveduto a **revisionare** gli **elenchi numero 2, 3 e 4**, pubblicati nei giorni scorsi, **eliminando** le seguenti tipologie di soggetti:

- le **società per le quali non ricorre il controllo di diritto da parte di una specifica pubblica Amministrazione**;
- le **società controllate** da quelle di cui al punto precedente;
- le **società controllate**, direttamente o indirettamente, da enti diversi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle Regioni, Province, città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
- gli **enti pubblici economici e le fondazioni**, dato che non rivestono forma societaria.

È stato, altresì, revisionato l'elenco **numero 5**, relativo alle **società quotate** incluse nell'indice FTSE MIB.

I **nuovi elenchi** sono, quindi, disponibili sul [sito del MEF](#).

I soggetti interessati potranno **segnalare** alla casella di posta elettronica [df.dg.uff05@finanze.it](mailto:df.dg.uff05@finanze.it), **entro il giorno 19 luglio 2017**, eventuali **mancate** o **errate** inclusioni negli elenchi. Il Dipartimento delle finanze provvederà successivamente alla pubblicazione degli elenchi definitivi.

Master di specializzazione

**IVA NAZIONALE ED ESTERA**

Scopri le sedi in programmazione >